



Comune di Ailano

COPIA

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM.55 DEL 27-11-2009

Oggetto:

DETERMINAZIONE VALORE VENALE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

L'anno duemilanove, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 13:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

LANZONE MARIO	SINDACO	P
COVELLI Anna Paola	VICE SINDACO	P
LANZONE Antonio	ASSESSORE	P
MANCINI Fernando	ASSESSORE	P
IMBROGLIA Antonio	ASSESSORE	P

Dei componenti la Giunta Comunale di questo Comune ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza LANZONE MARIO, in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario TARTAGLIONE ONOFRIO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto sulla quale sono stati acquisiti i pareri riportati sul retro della presente.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

- Inviata ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, prot. n. del ;
- Inviata alla Prefettura ai sensi art. 135 del D. Lgs. n. 267/2000, prot. n. del .



Premesso che il D.Lgs 30.12.1992 n° 504– riguardante l’istituzione, la disciplina e l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) – prevede che siano assoggettabili al pagamento dell’imposta anche le aree fabbricabili, ovvero quelle aree “utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”;

Considerato che l’articolo 5 dello stesso Decreto legislativo, prevede che per le aree fabbricabili “ il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”;

Dato atto che in base al combinato disposto degli artt. 52 e 59, comma 1 lett. g) del D.lgs. 15.12.1997 n. 446, i comuni possono, sulla base del proprio regolamento, determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine dell’autolimitazione del proprio potere di accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso.

Considerato che lo scopo principale di tale operazione è quello di fornire, ai proprietari immobiliari, uno strumento di valutazione che risponda, il più possibile, a criteri di obiettività e razionalità, nell’ottica di migliorare i rapporti tra Ente impositore e contribuenti e ridurre la necessità di ricorrere al contenzioso tributario e che, quindi, non si farà luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l’ICI dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella presente deliberazione.

Ritenuto che l’attribuzione dei predetti valori deve ritenersi valida e vincolante a far data dall’annualità di tributo 2004, ovvero dalla data di approvazione del vigente Piano Urbanistico Comunale;

Preso visione della tabella predisposta dal Servizio Tecnico Comunale, che individua il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili presenti sul territorio comunale, sulla base della diversa destinazione urbanistica delle stesse aree e sulla base dei valori attribuiti nel vigente Piano urbanistico comunale approvato/adottato nell’anno 2004;

Ritenuto quindi opportuno individuare i valori in comune commercio delle aree fabbricabili, presenti sul territorio del Comune di Ailano;

VISTI

- gli artt. 42 e 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il D.Lgs. 30/12/92 n. 504 e successive modificazioni, relativo all’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- l’art. 50 della L. 27/12/97 n. 449;
- gli artt. 52, 58 e 59 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446;
- il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

ACCERTATA la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

A voti unanimi favorevoli.

DELIBERA

- di determinare i valori venali in comune commercio delle aree edificabili presenti sul territorio del Comune di Ailano nel modo seguente:

Zona PRG "B"	Zona PRG "C"	Zona PRG "D"
€. 35,00 (trentacinque) al Mq	€. 25,00 (venticinque) al Mq.	€. 8,00 (otto) al Mq.

- di dare atto che i suddetti valori sono stati elaborati ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 15/12/97 n. 446 e, pertanto, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'ICI dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella presente deliberazione.
- di precisare che l'attribuzione dei predetti valori deve ritenersi valida e vincolante a far data dall'annualità di tributo 2004 (data di approvazione del P.U.C.) e, pertanto, l'attività accertativa in materia di Imposta Comunale Sugli Immobili dovrà essere sviluppata con riferimento a tali valori minimi, fino a diversa determinazione da parte del Comune di Ailano.
- di precisare che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ed a mezzo di ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Campania entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b), della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
- di trasmettere copia della presente deliberazione all'attuale concessionario dell'Imposta Comunale sugli Immobili del Comune di Ailano – Pubblialifana srl- per l'opportuna presa d'atto e per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Successivamente, su invito del presidente, procedutosi a votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità, data l'urgenza della pratica, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to TARTAGLIONE ONOFRIO

Il Presidente
F.to LANZONE MARIO